



Tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento e regime di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento

A.C. 2328, A.C. 632

Dossier n° 485 - Schede di lettura
 28 luglio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2328	632
Titolo:	Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento o di archiviazione dei procedimenti penali nonché introduzione dell'articolo 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la pubblicità delle sentenze di proscioglimento	Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Matone	Costa
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	2	1
Date:		
presentazione:	27 marzo 2025	24 novembre 2022
assegnazione:	10 giugno 2025	31 gennaio 2023
Commissioni competenti:	II Giustizia	II Giustizia
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, IX Trasporti e XIV Politiche UE	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e VII Cultura (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)

Premessa

Le proposte di legge abbinate [A.C. 632](#) ed [A.C. 2328](#) recano interventi in materia di pubblicità, sui mezzi di stampa e di comunicazione mediatica, delle sentenze di assoluzione o proscioglimento divenute irrevocabili. In particolare, si prevede che l'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato proscioltto possa richiedere la pubblicazione di tali provvedimenti e che, in caso di inadempimento da parte del soggetto responsabile del mezzo di comunicazione, possa segnalare tale inerzia al Garante per la protezione dei dati personali per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

L'**articolo 1 dell'A.C. 2328**, inoltre, detta disposizioni in materia di tutela della buona fama e della riservatezza nei confronti del destinatario di un provvedimento di proscioglimento o di archiviazione.

Contenuto

L'articolo 1, comma 1 dell'A.C. 2328

Come sopra accennato, l'**articolo 1, comma 1** dell'A.C. 2328 (una analoga previsione non è contenuta all'interno dell'A.C. 632) reca disposizioni in materia di tutela della buona fama e della riservatezza dell'imputato proscioltto e dell'indagato destinatario del provvedimento di archiviazione.

Nello specifico si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 64-ter del D.lgs. n. 271/1989 ("Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale"), è riconosciuto il **diritto alla buona fama ed alla riservatezza** nei confronti del

destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero di un provvedimento di archiviazione.

Preliminarmente si ricorda che l'art. 64-ter del D.lgs. n. 271/1989, introdotto a seguito della riforma cd. Cartabia (D.lgs. n. 150/2022), disciplina il **diritto all'oblio** dei soggetti destinatari di provvedimenti di proscioglimento, di non luogo a procedere o di archiviazione. In particolare, si prevede che tali soggetti possano chiedere che sia **preclusa l'indicizzazione ovvero che sia disposta la deindicizzazione**, sulla rete internet, dei dati personali riportati nel provvedimento giudiziario, secondo le modalità e le condizioni individuate dall'art. 17 Regolamento UE 2016/679 (noto come GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati) e fermo restando quanto stabilito dall'art. 52 del D.lgs. 196/2003 (comma 1).

[Il diritto all'oblio](#)

A tal riguardo, l'art. 52 del D.lgs. n. 193/2003 consente all'interessato di richiedere, per motivi legittimi e prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sul provvedimento.

L'art. 17 Reg. UE 2016/679 (cd. GDPR), invece, disciplina a livello generale e sovranazionale il cd. **diritto all'oblio**. In particolare, si prevede il diritto dell'interessato ad ottenere, dal titolare del trattamento, la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei propri dati personali e, specularmente, l'obbligo incombente sul titolare del trattamento di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, allorquando ricorra uno dei seguenti motivi (par. 1):

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori.

Inoltre, il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli ai sensi del predetto paragrafo, adotta misure ragionevoli, anche tecniche, per informare gli altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali dell'interessato, della richiesta alla cancellazione di quest'ultimo di qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali (par. 2).

Tuttavia, le misure di cancellazione prescritte dall'art. 17 par. 1 e 2 **non trovano applicazione** nella misura in cui il trattamento sia necessario (par. 3):

- per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L'**articolo 1, comma 2** dell'A.C. 2328 prevede che il soggetto destinatario di una sentenza di proscioglimento, di non luogo a procedere o di un provvedimento di archiviazione, entro 12 mesi dalla pronuncia dei predetti provvedimenti, **ha diritto alla non visibilità** ai motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa inerenti alla sua pregressa condizione giuridica di imputato o indagato, nonché ai dati personali riportati nei suddetti provvedimenti.

[Articolo 1, comma 2 A.C. 2328](#)

In materia di diritto alla riservatezza si ricorda come la Corte di Cassazione ha riconosciuto autonomo valore giuridico a tale diritto a partire dalla **sentenza n. 2129/1975**, asserendo che tale diritto "consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, **non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile**, contro le ingerenze, che sia pure compiute con mezzi leciti non sono giustificate da interessi pubblici preminenti". Il fondamento giuridico di tale diritto è stato rinvenuto, in primo luogo, all'interno della Costituzione, in quanto "il diritto alla riservatezza va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona". La riconducibilità del diritto alla riservatezza all'interno della copertura offerta dall'art. 2 Cost. è corroborata anche dall'adesione da parte della giurisprudenza alla cd. teoria monista secondo cui "il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione". Inoltre, il riconoscimento giuridico del diritto alla riservatezza è stato rinvenuto anche a livello di fonte primaria all'interno di una serie di disposizioni normative, tra le quali figurano l'art. 614 c.p.(violazione di domicilio); 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata); 616-bis

[Diritto alla riservatezza e diritto all'oblio](#)

c.p. (sulla segretezza della corrispondenza); L. n. 98/1974 (in tema di riservatezza e della libertà delle comunicazioni), etc. (**Cass. Civ. sent. n. 5658/1998**).

Inoltre, il diritto alla riservatezza trova pieno riconoscimento anche in fonti di diritto sovranazionale quali: l'art. 12 della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", l'art. 17 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" e l'art. 8 della CEDU. Nello specifico, tali disposizioni mirano a tutelare la sfera privata di ogni individuo da arbitrarie ed illegittime interferenze esterne.

A livello di legislazione eurounitaria il diritto alla riservatezza trova una puntuale disciplina con riferimento alla tutela dei dati personali dell'individuo. Sul punto l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE prescrive che "ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano" (par. 1). "Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica" (par. 2). "Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente" (par. 3). La materia concernente la tutela dei dati personali trova una compiuta ed analitica regolamentazione all'interno del Reg. UE n. 2016/679 (cd. "GDPR") e, a livello nazionale, del D.lgs. n. 196/2003 (cd. Codice privacy, modificato ed aggiornato nel corso del tempo).

In tale contesto, emerge **la rilevanza del diritto alla riservatezza, soprattutto nella sua declinazione del diritto all'oblio** (v. *supra* art. 17 Reg. UE 2016/679), che "consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza (...) di una notizia relativa a fatti del passato". Si precisa, inoltre, che la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica" (**Cass. Civ. sent. n. 34658/2022**).

Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha cercato di ricostruire i rapporti tra diritto alla riservatezza, soprattutto come manifestazione del diritto all'oblio, e diritto di cronaca, tentando di tracciare un bilanciamento tra le due opposte esigenze.

"L'idea di fondo è che, in considerazione del passare del tempo, possa venir meno l'attualità di una notizia che, in origine, era stata legittimamente pubblicata, in quanto provvista dei requisiti della verità, pertinenza e continenza. Quando intercorra un intervallo di tempo di una certa consistenza tra la narrazione e il fatto che ne costituisce l'oggetto, la libertà di manifestazione del pensiero è controbilanciata dalla **pretesa del soggetto di essere dimenticato, o meglio di non essere ricordato** in relazione a quel fatto, che pure legittimamente era stato oggetto di cronaca in passato" (**Cass. Civ. sent. n. 14488/2025**). A tal riguardo, i giudici di legittimità hanno evidenziato la presenza di **due accezioni del diritto all'oblio**:

Il rapporto tra il diritto alla riservatezza e il diritto all'oblio con il diritto di cronaca

a. nella sua accezione originaria, che presuppone una doppia pubblicazione a distanza di tempo della stessa notizia, il diritto all'oblio rappresenta una frontiera di tutela dei "tradizionali" diritti della personalità (riservatezza, identità personale, onore, reputazione), attivabile quando il disvalore connesso alla divulgazione di un'informazione risieda nello iato temporale che la separa dal momento dell'originaria diffusione;

b.

c. in una seconda accezione, di privacy informatica, il diritto all'oblio non suppone una cesura temporale tra due successive divulgazioni della notizia, perché quest'ultima permane continuativamente a disposizione dell'utente della rete, a prescindere da una specifica rievocazione.

In tale prospettiva, il diritto all'oblio è suscettibile di recedere rispetto al diritto di cronaca solo in presenza di determinati requisiti, quali:

- a. il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;
- b. l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia;
- c. l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese;
- d. l'impiego di modalità improntate alla verità, non eccedenti lo scopo informativo nell'interesse del pubblico, e scvere da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;
- e. la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico" (**Cass. Civ. sent. n. 14488/2025**).

Le Sezioni Unite, con particolare riferimento al bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca, hanno ulteriormente affermato che "in tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - **ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost.** - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva" (**Cass. S.U. sent. n. 19681/2019**).

Come sopra ricordato l'art. 64-ter n. att. c.p.p. ha normativamente previsto, alle condizioni e secondo le modalità prescritte dall'art. 17 dal Reg. UE 206/679 (v. supra), il diritto di chiedere, in caso di pronuncia di una sentenza di proscioglimento o di un provvedimento di archiviazione, che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.

La
deindicizzazione
(cd. delisting)

Tale previsione recepisce gli orientamenti che si sono sviluppati, in seno sia alla giurisprudenza di legittimità sia alla giurisprudenza comunitaria, in materia del cd. **delisting** (o deindicizzazione).

A tal proposito si ricorda che la Corte di giustizia dell'UE ha riconosciuto il diritto all'interessato di ottenere la rimozione dei risultati emersi (i cd. URL) sul motore di ricerca riguardanti i suoi dati personali. In particolare, è stato osservato come nel disporre la soppressione di un link dai risultati di una ricerca occorra valutare, da un lato, le ripercussioni sul potenziale legittimo interesse degli utenti ad avere accesso all'informazione e, dall'altro lato, il rispetto dei diritti fondamentali della persona espressi dagli artt. 7 ("Rispetto della vita privata e della vita familiare") e 8 ("Protezione dei dati di carattere personale") della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. In linea di principio, tali diritti fondamentali prevalgono non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse del pubblico a trovare una determinata informazione in occasione di una ricerca concernente il soggetto interessato alla rimozione (**Corte di Giustizia UE, 13 maggio 2014, C-131/12**).

In ulteriori pronunce la CGUE ha circoscritto l'ambito di applicazione della deindicizzazione asserendo che la richiesta di deindicizzazione accolta dal motore di ricerca non impone, ma neanche vieta, che essa verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione. "Pertanto, un'autorità di controllo o un'autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali (...) un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall'altro lato, il diritto alla libertà d'informazione e, al termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore" (**Corte di Giustizia UE, 24 settembre 2019, C-507/17**).

Riprendendo i principi espressi la CGUE, la Corte di Cassazione ha rilevato come "per l'ordinamento costituzionale italiano, a fronte delle modalità liquide e pervasive della circolazione dei dati sulla rete di Internet, non è consentita una limitazione della tutela assicurata alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali mediante deindicizzazione alle sole versioni dei motori di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea". Nello specifico, la Cassazione ha espresso il principio di diritto per cui "in tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all'interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all'identità personale e preordinata a garantire la dignità personale dell'individuo, ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1 e dell'art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto "diritto all'oblio", consente, in conformità al diritto dell'Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una **deindicizzazione su tutte le versioni**, anche extraEuropee, del suddetto motore, **previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d'informazione**, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano" (**Cass. Civ. n. 34658/2022**).

Ciò premesso, si ricorda che la **deindicizzazione costituisce un'operazione diversa rispetto alla cancellazione** e, quindi, alla non visibilità delle informazioni. Infatti, "per "deindicizzazione" si intende un'operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto; la deindicizzazione non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova" (**Cass. Civ. n. 34658/2022; Cass. Civ. n. 2893/2023**).

Il rapporto tra la
deindicizzazione
e non visibilità
della notizia

Tali operazioni, inoltre, incidono in maniera diversa sull'operazione di **bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto alla riservatezza con il diritto all'informazione ed alla conservazione/archiviazione delle notizie**. Invero, la Corte di Cassazione ha sottolineato come il giudice di merito sia tenuto a compiere necessariamente la predetta operazione di bilanciamento, verificando, in particolare, se il diritto all'oblio può considerarsi tutelato dall'effettiva e lecita deindicizzazione dell'articolo di cronaca, **senza ricorrere automaticamente alla rimozione** di quest'ultimo, **che rappresenta una misura più invasiva e lesiva del diritto di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica** (**Cass. Civ. n. 9147/2020**).

A tal proposito, la stessa giurisprudenza ha evidenziato come la **protezione dell'archivio (storico) giornalistico** ha formato oggetto di considerazione da parte del legislatore europeo. In particolare, si possono richiamare una serie di norme previste proprio dal **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**, finalizzate alla tutela delle attività di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, con conseguente limitazione del diritto all'oblio (cfr. **art. 9, par. 2 lett. j); art. 17, par. 3, lett. d); art. 89**). A fronte di tali previsioni normative, è stata ritenuta "lecita la permanenza di un articolo di stampa nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria, che abbiano ancora un **interesse pubblico di tipo storico o socio-economico**, purché l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti e reperibile solo attraverso l'archivio storico del quotidiano" (**Cass. Civ. n. 7559/2020**).

Peraltro, in tale prospettiva, è stato affermato che "l'archivio di cronaca giornalistica o, più propriamente, l'attività di raccolta ed archivio delle passate edizioni di un giornale accomuna tutti gli accadimenti; ad esso deve riconoscersi **copertura costituzionale**, sia in quanto strumentalmente connesso all'attività di ricerca storica, quale perimetro di un possibile suo utilizzo, sia perché comunque espressione della generale manifestazione del pensiero (artt. 33 e 21 Cost.)" (**Cass. Civ. sent. n. 2893/2023**).

Sempre nella sentenza da ultimo richiamata, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui "in tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, **è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato**, nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo **oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato** e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano **e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa**, a margine o in calce, **che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario** in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale" (**Cass. Civ. sent. n. 2893/2023**).

Merita, infine, di essere ricordata la posizione assunta dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di archiviazione di un articolo di cronaca giudiziaria. Con il **provvedimento n. 617 del 21 dicembre 2023** la suddetta autorità amministrativa indipendente ha sostanzialmente ribadito l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, asserendo che "l'archivio on-line di un giornale, così come l'equivalente cartaceo, presenta in sé un'importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva". Inoltre, anche il suddetto provvedimento mette in evidenza come l'archivio storico giornalistico abbia formato oggetto di specifica disciplina all'interno del Regolamento UE 2016/679 (v. *supra*).

La posizione del Garante della privacy

Pubblicità delle sentenze di assoluzione e di proscioglimento

L'**articolo 1 dell'A.C. 632 e l'articolo 2 dell'A.C. 2328**, con formulazioni sostanzialmente analoghe, introducono il nuovo art. 144-*ter* all'interno del Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003), il quale prevede la pubblicazione, sui mezzi di comunicazione, delle sentenze di assoluzione o di proscioglimento, su richiesta dell'interessato.

Nello specifico, si stabilisce che, su richiesta dell'**imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto**, il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione (testata giornalistica, radiofonica, televisiva o *online*) che abbia fornito notizie inerenti all'avvio del relativo procedimento penale ovvero riguardanti dichiarazioni, informazioni o atti del medesimo procedimento, è tenuto a dare **immediata pubblicità** alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le **stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza** data alle predette notizie.

L'articolo 1, comma 1 A.C. 632 e l'articolo 2, comma 1 A.C. 2328

Qualora il direttore o il responsabile non dovesse adempiere al predetto obbligo di pubblicazione, l'interessato può rivolgere una segnalazione al Garante per la privacy il quale, nelle quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell'art. 144 del Codice della privacy.

Si ricorda che l'art. 144 consente al Garante, a seguito della segnalazione ricevuta, di valutare se adottare i provvedimenti previsti dall'art. 58 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). In particolare, tra i poteri riconosciuti dal predetto articolo in capo al Garante si segnalano: ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento di fornire ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti; condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati; notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento; ottenere dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento; rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento; ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali.

L'articolo 1, comma 2 dell'A.C. 632 e l'articolo 2, comma 2 dell'A.C. 2328

Il solo articolo 2, comma 3 dell'A.C. 2328 prevede, inoltre, che nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 del medesimo articolo (v. *supra*), il Garante della privacy diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al precedente periodo il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata dall'art. 83 par. 4 e 5 del Reg. UE 2016/679.

L'articolo 2, comma 3 dell'A.C. 2328

L'art. 83, par. 4 prevede che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore per le violazioni riguardanti: a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento; b) gli obblighi dell'organismo di certificazione; c) gli obblighi dell'organismo di controllo. L'art. 83, par. 5 prescrive, invece, l'applicazione della sanzione amministrativa fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, per le violazioni concernenti: a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso; b) i diritti degli interessati; c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale; d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri; e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo.

In merito alla previsione appena richiamata, si segnala che l'articolo 2, comma 2 a cui si rinvia, non prevede obblighi. L'unico obbligo previsto dall'articolo 2 è quello sancito dal comma 1, che impone al direttore o al responsabile del mezzo di comunicazione di dare pubblicità alle sentenze di assoluzione o di proscioglimento.

Alla luce di tale considerazione si valuti l'opportunità di chiarire se l'obbligo a cui fa riferimento l'articolo 2, comma 3 sia quello stabilito dal medesimo articolo al comma 1 o se si riferisca all'obbligo di adempimento dei provvedimenti adottati dal Garante ai sensi dell'art. 144 del codice della privacy.

Peraltro, l'articolo 2, comma 3 dispone che la diffida del Garante sia rivolta nei confronti del "fornitore del servizio", non utilizzando in questo contesto le differenti nozioni di direttore o responsabile del mezzo di comunicazione, richiamate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo. *In base a tale considerazione, si valuti l'opportunità di specificare se il riferimento al "fornitore del servizio" sia sovrapponibile alle diverse nozioni di direttore o responsabile ovvero se rappresenti un soggetto diverso.*

Occorre, infine, rilevare come l'ordinamento preveda, a determinate condizioni, taluni obblighi di pubblicazione di sentenze sui mezzi di comunicazione, **al fine di realizzare specifici obiettivi**. A tal proposito è possibile richiamare l'art. 120 c.p.c. che prescrive che "nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96 c.p.c., il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designate. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato".

Il codice penale (cfr. art. 36 c.p.) e il codice di procedura penale, poi, regolano i casi in cui bisogna pubblicare la sentenza di condanna quale effetto di quest'ultima. Nello specifico, l'art. 536 c.p.p. dispone che "nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita". Mentre, l'art. 694 c.p.p. prevede che "il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale". (comma 1). "Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi" (comma 2).

Gli obblighi di pubblicazione nell'ordinamento